

Art. 32 dlgs 81/2008: capacità e requisiti dell'RSPP

24 agosto 2022 - di [Federica Fabrizio](#)

Art. 32 dlgs 81/2008: definisce le capacità e i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nell'ambito della sicurezza e salute sul lavoro, ricopre un ruolo di notevole importanza; si tratta di una figura che viene nominata dal datore di lavoro per collaborare nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad istituire all'interno della propria azienda (con **almeno un lavoratore**) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avente i requisiti definiti dall'art. 32 del dlgs 81/2008.

La nomina del RSPP rientra tra gli **obblighi non delegabili** del datore di lavoro. Il datore di lavoro che non provvede alla nomina può andare incontro a conseguenze di tipo penale e amministrativo; può essere punito, infatti, con l'**arresto da 3 a 6 mesi** o con l'**ammenda da 2.500 a 6.400 euro**. Per questa ragione può tornarti utile un [software per la sicurezza sul lavoro](#) che ti consente di stampare tutta la modulistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di designazione e comunicazioni per il RSPP, addetti; puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni.

Per un maggiore approfondimento sulla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ti rimando allo specifico [articolo](#).

Quali sono i requisiti necessari?

Il **comma 1** dell'art. 32 [dlgs 81/2008](#) stabilisce che le capacità e i requisiti professionali dell'RSPP devono essere commisurate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative di ogni azienda.

In particolare, per svolgere il ruolo di RSPP è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti (**comma 2**, art. 32 dlgs 81/08):

- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
- attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati ai rischi presenti, con verifica finale dell'apprendimento (di seguito riportati);
- comprovata esperienza nel ruolo di RSPP per almeno 6 mesi (se non si è possesso del titolo di studi, **comma 3**);
- attestato di frequenza a corsi di formazione sui rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
- attestato che certifichi l'aggiornamento quinquennale del corso di formazione iniziale (**comma 6**).

Corsi di formazione

Il percorso formativo è specificato nell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 e prevede una formazione strutturata in 3 moduli:

- **modulo A** che è il corso base della durata di 28 ore ed è propedeutico per l'accesso agli altri moduli (moduli B e C);
- **modulo B** che è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro, è comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, fatta eccezione per i settori di agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrochimico per i quali è prevista una formazione aggiuntiva con moduli di specializzazione;
- **modulo C** che è il corso finalizzato all'acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali della durata di 24 ore.

Chi organizza i corsi di formazione?

Il **comma 4** del medesimo articolo stabilisce che i corsi di formazione vengono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'INAIL (o dall'IPSEMA), dal corpo dei Vigili del Fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle scuole superiori delle singole amministrazioni.

Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Esonero dal corso di formazione iniziale

In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il **comma 5** dell'art. 32 dlgs 81/08 **esonera** dalla frequentazione dei corsi coloro che sono in possesso di una delle seguenti lauree:

- L7 ingegneria civile e ambientale;
- L8 ingegneria dell'informazione;
- L9 ingegneria industriale;
- L17 scienze dell'architettura;
- L23 scienze e tecniche dell'edilizia;
- LM 26 ingegneria della sicurezza.

In tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, viene riconosciuto **credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati (**comma 5-bis**).

Registrazione delle competenze acquisite

Il **comma 7** dell'art. 32 dlgs 81/2008 stabilisce che, a seguito dello svolgimento delle attività di formazione, queste vengono registrate all'interno del libretto formativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RSPP negli istituti di istruzione

Nel caso in cui il datore di lavoro non svolga direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quest'ultimo può essere individuato tra le seguenti categorie (**comma 8**):

- personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;
- personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza del personale sopra citato, è possibile avvalersi in maniera comune di un unico esperto esterno tramite stipula di apposita convenzione in via (**comma 9**):

- **prioritaria** con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici;
- **subordinata** con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Laddove il datore di lavoro si dovesse avvalere di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio è tenuto ad organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti (**comma 10**).